



COMUNE DI TOLLO
(Provincia di Chieti)

REGIONE ABRUZZO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

li,

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

ART. 2 - Attività e competenze del Comune

TITOLO 2: CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 3 - Classificazione dei Rifiuti

ART. 4 - Criteri di assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

TITOLO 3: MODALITA' DI CONFERIMENTO

ART. 5 - Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti

ART. 6 - Conferimento e raccolta dei Rifiuti Urbani non Ingombranti e Speciali Assimilati

ART. 7 - Conferimento dei rifiuti ingombranti e pneumatici

ART. 8 - Conferimento dei beni durevoli

ART. 9 - Conferimento dei rifiuti pericolosi

ART. 10 - Conferimento di pile e farmaci scaduti

ART. 11 - Conferimento dei rifiuti organici umidi da grandi utenze

ART. 12 - Conferimento dei rifiuti urbani vegetali

ART. 13 - Conferimento abiti usati

ART. 14 - Conferimento olii vegetali

ART. 15 - Conferimento dei rifiuti speciali assimilati

ART. 16 - Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

ART. 17 - Raccolta differenziata

TITOLO 4: TRASPORTO E SMALTIMENTO

ART. 18 - Trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

ART. 19 - Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

TITOLO 5: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

ART. 20 - Gestione dei rifiuti da spezzamento e pulizia del territorio

ART. 21 - Cestini portarifiuti

ART. 22 - Divieto di imbrattamento del suolo pubblico

ART. 23 - Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

ART. 24 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

ART. 25 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

ART. 26 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

ART. 27 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

ART. 28 - Attività di volantinaggio

ART. 29 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

ART. 30 - Pozzetti stradali e fontane

ART. 31 - Carogne di animali

ART. 32 - Conduzione di animali

ART. 33 - Cantieri edili e attività agricole

ART. 34 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

ART. 35 - Rifiuti inerti

TITOLO 6: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 - Organi di vigilanza e controllo

ART. 37 – Sanzioni

ART. 38 - Applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

ART. 39 - Osservanza di altre disposizioni

ART. 40 – Abrogazioni

TITOLO 1: DISOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, ai sensi all'art. 198, comma 2 del D.Lgs.N^152/2006 e succ. modificazioni ed integrazioni e dell'art. 6 della Legge Regionale N.45/07:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria e la protezione dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2,lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
- e) le misure necessarie per ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti secondo i criteri fissati dalle vigenti norme statali.
- h) l'attività di vigilanza e controllo sul corretto conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 261, comma 3, del D.Lgs 152/2006 per l'abbandono dei rifiuti;
- i) lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo quinto del D.Lgs 152/2006, anche chiedendo la collaborazione dell'ARTA.

2. Tutta l'attività relativa allo smaltimento dei rifiuti deve tendere a limitare la produzione dei rifiuti come disposto dall'art. 205 del D.Lgs. N^152/2006 e secondo l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, i sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

ARTICOLO 2 ATTIVITÀ E COMPETENZE DEL COMUNE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento, costituisce attività di interesse pubblico, di competenza del Comune di Tollo che la esercita in associazione con i comuni aderenti al Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di seguito per brevità detto Consorzio, in regime di esclusiva per quanto concerne rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati a smaltimento sino alla costituzione degli Ambiti territoriali ottimali come disposto dagli artt.199 e ss., Capo III^ del D.Lgs. N^152/2006 e dalla Legge regionale N^45/2007.

2. Il Comune garantisce, attraverso il Consorzio Comprensoriale del Chietino, il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale ed il servizio di spazzamento su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi.

3. Il Consorzio Comprensoriale del Chietino, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal contratto di servizio, provvede a:

- . effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata garantendo la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico, come disciplinato ex art.222, c. 1 lett. a) del D.Lgs. N^152/2006;
- . effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche e centro storico;
- . attuare il trasporto dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento;
- . realizzare operazioni di smaltimento.

4. I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati da altro soggetto individuato dal Comune.

TITOLO 2: CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, ex art. 184 del del D.Lgs. 152/2006, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed esumazioni, nonché gli altri provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

4. Rifiuti speciali non pericolosi

Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e che sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani (ex art.184, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006);

5. Rifiuti speciali pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183 (ex art. 184, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 205/2010) .

ARTICOLO 4

CRITERI DI ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

2. Quanto disciplinato dal presente articolo si applica alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se ed in quanto non pericolosi:

- a) Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184, comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
- b) Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184, comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184, comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art.2 comma 1 lett. g) del D.P.R. n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello steso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:

- 1. Rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- 2. Rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- 3. Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
- 4. Rifiuti derivanti da attività di spazzamento;

5. Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
6. Rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
7. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- e. rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
- f. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

3. I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.

4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma del D.Lgs. n. 152/2006.

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali:

- a. che siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b. che non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c. che presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio: 1. consistenza non solida; 2. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione; 3. Fortemente maleodoranti; 4. eccessiva polverulenza.
- d. che non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
- e. che siano classificati come pericolosi.
- f. rifiuti costituiti da pneumatici;
- g. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- h. rifiuti di imballaggi terziari;
- i. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 195, comma , lett. e), ultimo capoverso, non sono assimilabili ai rifiuti urbani quelli che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; ugualmente non sono da considerare come assimilabili ai rifiuti urbani quelli che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n.114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione.

RIFIUTI ASSIMILABILI CRITERI DI ASSIMILAZIONE RIFIUTI NON ASSIMILABILI

Rifiuti di servizi Sanitari e Agricoli e Aree produttive (tutte le aree dove avvengono attività di trasformazione industriale e artigianale)

Rifiuti prodotti da attività **commerciali** con superficie inferiore a: - 450 mq in comuni con pop.<10.000 ab - 750 mq in comuni con pop.>10.000 ab Fino all'emanazione del decreto sui criteri qualitativi e quali-quantitativi di assimilazione continuano ad applicarsi i criteri di cui alla delibera

27 luglio 1984 Rifiuti prodotti in **Strutture di vendita** con superfici superiori a: - 450 mq in comuni con pop.<10.000 ab - 750 mq in comuni con pop.>10.000 ab.

TITOLO 3: MODALITA' DI CONFERIMENTO

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dal progetto tecnico allegato alla convenzione stipulata tra il Comune ed il Consorzio Comprensoriale del Chietino in data 27.05.2010.

ARTICOLO 6

CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. I rifiuti urbani non ingombranti, quelli assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, nel rispetto delle disposizioni di seguito elencate.

I rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati devono essere conferiti nelle seguenti modalità:

tipo di rifiuto	Contenitore o mastello	Giorni di raccolta settimanale
Organico	Marrone	Lun. – giov. – sab.
Secco residuo indifferenziato	Verde	Mart.
Carta e cartone	Bianco	Merc.
Vetro	Blue	Ven.
Multi materiale leggero (plastica, lattine in alluminio e banda stagnata)	Giallo	Merc. (raccolta quindicinale)
Pannolini e pannoloni	Grigio	Mart. – giov. – sab.

2. Il conferimento delle varie tipologie di rifiuti deve avvenire nel giorno previsto, come riportato nel comma 1 del seguente articolo, utilizzando la pattumiera in dotazione dopo le ore 22,00 del giorno antecedente la raccolta e prima delle ore 7,00 del giorno di raccolta.

3. Il contenitore deve essere ritirato dopo lo svuotamento da parte del personale dell'ente gestore entro la mattinata del giorno previsto per il conferimento, è severamente vietato lasciare i contenitori nei giorni non previsti.

4. I contenitori rigidi a disposizione dell'utente devono:

- . essere forniti dall'Ente Gestore;
- . essere esposti per il servizio e ritirati negli orari previsti;
- . essere puliti a cura dell'utente.

5. Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti negli appositi contenitori mediante involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. I contenitori, devono essere posizionati ben chiusi, in maniera ordinata, su area privata o pubblica, comunque a piano strada ed in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione;

6. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- . i rifiuti urbani ingombranti;
- . i rifiuti pericolosi;
- . i rifiuti speciali non assimilati;
- . i rifiuti allo stato liquido;
- . i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli di grosse dimensioni e/o legname).

7. Particolare cura deve essere rivolta nel conferimento in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta in modo da ridurre la pericolosità.
9. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
10. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

ARTICOLO 7 CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E PNEUMATICI

1. I rifiuti ingombranti scartati dai cittadini non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati su aree pubbliche o private.
2. I rifiuti ingombranti sono prelevati dal gestore del servizio una volta al mese a seguito di prenotazione telefonica da effettuare al numero verde gratuito all'uopo istituito. Il conferimento e l'asportazione devono avvenire nel giorno e nell'ora concordata con il gestore del servizio, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta ed in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è gratuito per i cittadini, mentre gli enti e le imprese dovranno provvedere in proprio allo smaltimento di tale tipologia di rifiuti tramite l'Ente Gestore, previa convenzione, o ricorrendo comunque ad operatori del settore.
4. Gli esercenti di attività devono smaltire i pneumatici a proprie spese presso l'Ente Gestore, previa convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore (cfr. art.228 D.Lgs. n.152/2006).

ARTICOLO 8 CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico (es.: lavatrici, lavastoviglie ecc.), definiti ex art. 227 D.Lgs. n.152/2006 "rifiuti elettrici ed elettronici", che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti all'Ente Gestore, con le medesime modalità di cui al precedente art. 6 comma 2.
2. Per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7 del comma 3.

ARTICOLO 9 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. I rifiuti speciali pericolosi, indicati espressamente come tali con apposito asterisco nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, provenienti da cittadini e famiglie devono essere smaltiti dagli stessi produttori a proprie spese tramite il gestore del servizio o ricorrendo ad altri operatori del settore.
2. I rifiuti speciali pericolosi, sopra meglio specificati, provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori a proprie spese tramite il gestore del servizio, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

ARTICOLO 10 CONFERIMENTO DI PILE E FARMACI SCADUTI

1. Le pile e farmaci scaduti provenienti da cittadini e famiglie devono essere conferiti in appositi contenitori posizionati su aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di Tollo.
2. Il gestore del servizio provvede ai seguenti adempimenti:

- a) L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con la prescritta segnaletica e devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori quando necessarie.
 - b) I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
 - c) I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienicosanitaria.
 - d) La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
 - e) La raccolta di pile e farmaci scaduti viene effettuata dal gestore del servizio a cadenza mensile.
3. Al fine di consentire tali operazioni, gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.
4. E' inoltre vietato l'abbandono di pile e farmaci scaduti, anche se inseriti in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori quando essi hanno raggiunto il grado di riempimento.

ARTICOLO 11

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI DA GRANDI UTENZE

1. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministero dell'Ambiente del 29.05.91, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.
2. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori concessi in dotazione dal gestore del servizio. Tali contenitori devono disporre di chiusura tale da non permettere il rovista mento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentabili.

ARTICOLO 12

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere smaltiti nei seguenti modi:
 - mediante conferimento nei contenitori, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
 - con le modalità da concordare con l'Ente Gestore, quando si tratti di grandi quantitativi, ovvero di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori, avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione.

ARTICOLO 13

CONFERIMENTO ABITI USATI

1. Il Comune di Tollo ha istituito sul territorio il servizio di raccolta differenziata degli abiti usati allo scopo di ridurre progressivamente la quantità di rifiuti destinata allo smaltimento indifferenziato.
2. Il servizio, che non comporta alcun onere finanziario per l'Ente e per i cittadini, consente di conferire, in qualsiasi ora del giorno gli abiti usati negli appositi contenitori collocati sul territorio comunale.
3. E' vietato il deposito di abiti usati, anche se inseriti in sacchi perfettamente chiusi, ai lati dei contenitori quando hanno raggiunto il grado di riempimento.

ARTICOLO 14

CONFERIMENTO OLII VEGETALI

1. Il Comune di Tollo ha istituito sul territorio il servizio di raccolta, trasporto ed avvio al recupero di olio vegetale esausto di provenienza domestica (CER 20.01.25).
2. Il servizio, che non comporta alcun onere finanziario per l'Ente e per i cittadini, consente di conferire, in qualsiasi ora del giorno l'olio vegetale esausto di provenienza domestica negli appositi contenitori collocati sul territorio comunale.
3. E' vietato il deposito in qualsiasi forma di olii vegetali usati ai lati dei contenitori quando hanno raggiunto il grado di riempimento.

ARTICOLO 15 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato seguendo la procedura di raccolta descritta nell'art.6 del presente Regolamento.
2. Il Comune, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero ed al riciclaggio di materiale e/o energia potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposito provvedimento.

ARTICOLO 16 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali: resti di casse, di vestiti o altro, provenienti da esumazioni o estumulazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dalle leggi o regolamenti vigenti nel campo della Polizia Mortuaria.
2. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali: fiori secchi, lumini esausti, carte ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.

ARTICOLO 17 RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - Diminuire il flusso dei rifiuti;
 - Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fino alla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - Migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - Favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia;
3. Il gestore del servizio, in accordo con il Comune, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
4. Il gestore del servizio può attivare in accordo con l'Amministrazione Comunale ed i cittadini residenti in determinati ambiti territoriali, forme di raccolta differenziata in base alla densità della popolazione per contenere i costi di gestione, osservando sempre gli obiettivi delineati nell'art. 222, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.

5. Le modalità di conferimento vengono determinate dal presente regolamento e da eventuale ordinanza sindacale.

TITOLO 4: TRASPORTO E SMALTIMENTO

ARTICOLO 18 TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.
2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dall'Ufficio di Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

ARTICOLO 19 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La fase iniziale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore del servizio, presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO 5: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

ARTICOLO 20 GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale, come meglio definite nel contratto di servizio.
2. Il Gestore del Servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel progetto tecnico allegato alla convenzione stipulata tra il Comune di Tollo ed il gestore medesimo;

ARTICOLO 21 CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, di uso pubblico e aree verdi, il gestore del servizio provvede, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, ad occuparsi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. E' vietato introdurre in tali cestini i rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatte salve comunicazioni di servizio del Comune e del gestore del servizio.

ARTICOLO 22

DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

1. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

ARTICOLO 23

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

ARTICOLO 24

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nel mercato settimanale al dettaglio, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti.

2. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di svolgimento del mercato. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita al momento dello sgombero.

3. L'Amministrazione Comunale provvede ad informare il gestore del servizio, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.

4. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con l'amministrazione comunale le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

ARTICOLO 25

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita.
4. E' vietato occupare le aree pubbliche o di uso pubblico di pertinenza ai pubblici esercizi con pattumiere e rifiuti di qualsiasi genere durante l'orario di apertura.

ARTICOLO 26

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 27

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

ARTICOLO 28

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato gettare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o tramite veicoli.

ARTICOLO 29

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

ARTICOLO 30

POZZETTI STRADALI E FONTANE

1. Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.
3. Per la tutela delle acque dall'inquinamento e il trattamento delle acque reflue urbane si applicano gli articoli del D.Lgs. n.152/1999.

ARTICOLO 31

CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente.
2. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

ARTICOLO 32 CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.
3. Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

ARTICOLO 33 CANTIERI EDILI E ATTIVITA' AGRICOLE

1. I proprietari dei cantieri in esercizio e gli agricoltori, sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i cantieri o con i fondi agricoli, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

ARTICOLO 34 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. È vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del gestore del servizio provvedere alla rimozione dalla pubblica via dei predetti rifiuti.
4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

ARTICOLO 35 RIFIUTI INERTI

1. È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso discariche autorizzate o presso appositi punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio o dal Comune.

TITOLO 6: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 36 ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Municipale ed alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza delle Aziende Socio-Sanitarie Locali e della Provincia.

2. Gli agenti di Polizia Municipale ed il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

ARTICOLO 37 SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000*, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con la modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/1981, come di seguito specificati:

Articolo		Descrizione	Sanzione
Art. 6	commi 1- 2- 3	Inosservanza della modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti.	€ 50,00
	comma 5	Mancato conferimento di rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati nei sacchi a perdere o cassonetti rigidi; mancato conferimento degli stessi non a piano strada e comunque in modo da costituire pericolo o intralcio per la circolazione.	€ 50,00
	commi 6-7	Conferimento nei contenitori per i rifiuti urbani ed assimilati di rifiuti: urbani ingombranti, pericolosi speciali non assimilati, allo stato liquido, materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto e alle persone.	€ 50,00
	comma 10	Incenerimento dei rifiuti all'aperto.	€ 50,00
Art. 7	comma 1	Conferimento dei rifiuti ingombranti nelle stesse modalità dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.	€ 200,00
	commi 2-4	Abbandono dei rifiuti ingombranti e pneumatici su strade e marciapiedi.	da € 100 a € 500,00
	comma 2	Conferimento dei rifiuti ingombranti non a piano strada e comunque in modo da costituire pericolo o intralcio per la circolazione.	€ 50,00
Art. 8	commi 1-2	Abbandono di beni durevoli sulla pubblica via o sui marciapiedi.	da € 100 a € 500,00
Art. 9	commi 1- 2	Abbandono dei rifiuti pericolosi o smaltimento	da € 100 a

		degli stessi fuori dalle strutture predisposte.	€ 500,00
Art. 10	comma 1	Mancato conferimento di pile e farmaci scaduti nelle aree attrezzate.	€ 200,00
	comma 4	Conferimento di pile e farmaci ai lati dei contenitori poste nelle aree attrezzate.	€ 50,00
Art. 11	comma 1	Omessa separazione dei rifiuti organici umidi presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili e nelle aree dove vengono svolti i mercati.	€ 50,00
	comma 2	Mancato conferimento dei rifiuti organici umidi in appositi sacchi a perdere o contenitori rigidi atti ad impedire la fuoruscita di esalazioni maleodoranti o lo scolo dei materiali putrescibili.	€ 50,00
Art. 12	commi 1-2	Violazioni sulle modalità di conferimento.	€ 50,00
Art. 13	comma 3	Violazioni sulle modalità di conferimento.	€ 50,00
Art. 14	comma 3	Violazioni sulle modalità di conferimento	€ 50,00
Art. 15	comma 1	Violazioni sulle modalità di conferimento	€ 50,00
Art. 21	comma 2	Introduzione di R.S.U. ed assimilati prodotti negli stabili nei cestini porta rifiuti.	€ 50,00
	comma 3	Danneggiamento, rimozione, ribaltamento di i cestini portarifiuti, esecuzione di scritte o affissione di materiale di qualsiasi natura.	€ 200,00
Art. 22	comma 1	Imbrattamento del suolo pubblico con R.S.U. ed assimilati.	€ 50,00
		Imbrattamento del suolo pubblico con rifiuti speciali o pericolosi.	€ 200,00
Art. 23	comma 1	Mancata pulizia delle aree di uso comune dei fabbricati, delle aree scoperte private da parte dei conduttori: Per rifiuti RSU ed assimilati: Per rifiuti speciali o pericolosi:	€ 50,00 € 200,00
Art. 24	comma 1	Mancata pulizia dei posteggi in occasione di mercati e fiere.	€ 50,00
Art. 25	commi	Mancata pulizia delle aree pubbliche o ad uso	€ 200,00

	1-2-3-4	pubblico occupate da pubblici esercizi.	
Art. 26	comma 1	Omessa pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.	€ 50,00
Art. 27	comma 2	Omessa pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.	€ 50,00
Art. 28	comma 1	Imbrattamento suolo pubblico per volantinaggio.	€ 50,00
Art. 29	commi 1-2	Omessa pulizia dell'area interessata da operazioni di carico e scarico merci.	€ 50,00
Art. 30	comma 2	Introduzione dei rifiuti nei pozzetti e fontane: RSU ed assimilati: Rifiuti pericolosi:	€ 50,00 € 200,00
Art. 32	commi 1-2-3	Mancata pulizia dell'area sporcata da escrementi di animali.	€ 50,00
Art. 33	comma 1	Mancata pulizia dei tratti stradali e delle aree pubbliche imbrattate da materiali rilasciati da pneumatici o cingoli per i proprietari di cantieri e fondi agricoli.	€ 50,00
Art. 34	comma 1-2	Abbandono di autoveicoli, motoveicoli e simili.	da € 100 a € 500,00
Art.35	comma 1	Mancato smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni in discarica.	€ 200,00

* “ Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro” .

** Altre violazioni al presente regolamento non previste nella tabella sopra riportata sono sanzionate nella misura da € 50,00 ad € 300,00.

ARTICOLO 38 APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. L'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è disciplinata da apposito Regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

ARTICOLO 39

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale, nonché quanto previsto dai Regolamenti Comunali.

ARTICOLO 40 ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.